



AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Prot.

	Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale ADD: Registro ASUR - ANCONA
0021333	10/10/2011
ASUR AAGG P	
1.90.80	

Oggetto: Determina n. 1045/DG del 22/11/2010 - Accordo contrattuale tra ASUR e Coop. Ama-Aquilone di Castel di Lama -
Trasmissione accordo sottoscritto -

Raccomanda r.r.

Alla Dott.ssa Valeria Saldari
Responsabile P.O.
Via degli Iris
63100 Ascoli Piceno

In riferimento alla nota acquisita al prot. ASUR n. 21186 del 06/10/2011 allegati alla presente si restituisce l'accordo contrattuale tra codesta Azienda Sanitaria e la Cooperativa Ama-Aquilone di Castel di Lama sottoscritto dal Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Avv. Lucia Vincillieri)



Allegati: accordo sottoscritto

Il Responsabile della Fase Istruttoria
Fabiola Baffo
Tel. 071 2911607 Fax. 071 2911602
fabiola.baffo@sanita.marche.it

lettere varie 2011

ACCORDO CONTRATTUALE

Tra l'A.S.U.R. – Zona Territoriale n° 13 di Ascoli Piceno con sede legale in Ancona in via Caduti del Lavoro n° 40, codice fiscale e partita iva 02175860424, rappresentata pro tempore dal dott. Piero Ciccarelli, nella qualità di Direttore Generale dell'A.S.U.R. e la Cooperativa "Ama – Aquilone" con sede legale in Castel di Lama (AP) in c.da Collecchio n° 19, codice fiscale e partita iva 02175860424, rappresentata pro tempore dal dott. Francesco Cicchi, nella qualità di Presidente *pro tempore* che interviene nel presente provvedimento per le sotto elencate strutture operative:

1. Comunità Terapeutica "Ama" di Castel di Lama (AP), c.da Collecchio n° 19 per ricoveri residenziali nell'area terapeutico riabilitativa per 30 posti letto;
2. Comunità Terapeutica "Aquilone" di Appignano del Tronto (AP), c.da Valle Orta n° 121 per ricoveri di soggetti con doppia diagnosi (tossicodipendenza e psichiatrica) per 19 posti letto;
3. Comunità Terapeutica "Augusto Agostini" di Spinetoli (AP), strada vicinale Schiavoni per madri tossicodipendenti con figli minori per 13 posti letto;
4. Centro Residenziale a bassa soglia "Tozzi – Condivi" di Ascoli Piceno, via Fosso Riccione n° 7 per ricoveri a bassa soglia per i quali viene applicata la stessa retta per i ricoveri residenziali nell'area terapeutico riabilitativa per 12 posti letto.

Tutte le sedi operative sopra individuate sono situate nell'ambito della Zona Territoriale n° 13 di Ascoli Piceno e sono in possesso dei requisiti richiesti per convenzionarsi con il Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni normative statali e regionali vigenti.

PREMESSO

- ❖ Che le suddette sedi operative svolgono la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità d'intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e d'indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- ❖ Che l'attività di cui trattasi è svolta dalle sedi operative in forma residenziale per almeno otto ore giornaliere e per almeno cinque giorni settimanali;
- ❖ Che le strutture si avvalgono di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo regionale;
- ❖ Che le sedi operative hanno a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia ed ai requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'albo predetto;
- ❖ Che la disciplina di cui al presente accordo contrattuale si attua nel rispetto della normativa sia statale che regionale vigente;
- ❖ Che il presente accordo contrattuale sarà registrato solo in caso d'uso, con le relative spese di registrazione e di bollo a carico della parte che procederà alla registrazione;
- ❖ Che il Presidente della Cooperativa "Ama – Aquilone" di Castel di Lama (AP), firmatario del presente accordo contrattuale, s'impegna, sotto la propria responsabilità, a rispettare ed a mantenere in essere quanto previsto dal presente accordo contrattuale, compreso quanto stabilito dalle presenti premesse, nonché ad adeguarsi a quanto sarà previsto dalle disposizioni sia statali che regionali in



- ❖ materia di autorizzazioni, accreditamenti ed accordi contrattuali durante tutta la vigenza del presente accordo contrattuale.

ART. 1 AMMISSIONE

L'ammissione al trattamento nelle sedi operative avviene sulla base delle richieste dell'Azienda Sanitaria o Zona Territoriale di residenza del soggetto tossicodipendente, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Servizio Tossicodipendenze ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. n° 309/1990 e s.m.i.

Per esigenze terapeutiche e riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa gestita dalla Cooperativa "Ama - Aquilone" diversa da quella iniziale ma previa autorizzazione del Servizio Tossicodipendenze di residenza dell'assistito.

Nel caso in cui il soggetto si rivolga direttamente alla struttura operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Servizio Tossicodipendenze di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso la retta non avrà decorrenza anteriore alla data dell'eventuale richiesta d'inserimento comunitario da parte dell'Azienda Sanitaria o Zona Territoriale di residenza dell'assistito, il cui Servizio Tossicodipendenze ha elaborato il relativo programma terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato agli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole, cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi ne esercita la relativa potestà genitoriale.

Il percorso di valutazione e diagnosi ha luogo in una struttura del Dipartimento opportunamente individuata e per i Dipartimenti sovrazonali si individua una sede per ogni Zona Territoriale. L'équipe che predispone ed attua la valutazione diagnostica e che individua il Referente del Caso (DGRM N. 747/2004) è composta da operatori delle strutture pubbliche e private accreditate del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche specificatamente individuati in relazione alle competenze che il Comitato di DDP ritiene necessarie.

La definizione del Programma Terapeutico Integrato (PTI) è a cura di un'équipe multi professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) specificatamente individuati in relazione alle competenze che il Comitato di DDP ritiene necessarie. Sulla base delle scelte organizzative determinate dal Comitato di Dipartimento, può coincidere con l'équipe di valutazione e diagnosi. Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato ed integrato richiede il concorso di tutte le professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle strutture pubbliche o del privato sociale.

ART. 2 Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito nella struttura operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Servizio Tossicodipendenze di residenza.

In tale progetto debbono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio Tossicodipendenze, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero ed il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.



Nello svolgimento dei progetti, la sede operativa s'impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Per ulteriori approfondimenti di gestione e di norma, si rimanda ai progetti metodologici della sede operativa.

ART.3 Verifiche periodiche

Il Servizio Tossicodipendenze di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora il Servizio Tossicodipendenze di residenza non possa seguire l'andamento terapeutico attuato presso una sede operativa sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta del Servizio Tossicodipendenze di residenza dal Servizio Tossicodipendenze territorialmente competente.

ART.4 Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Servizio Tossicodipendenze di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo, concordemente determinato e con assenso dell'interessato.

La sede operativa s'impegna a comunicare immediatamente al Servizio Tossicodipendenze di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

ART.5 Formazione

La Zona Territoriale n° 13 di Ascoli Piceno dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenza che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informatizzazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione alla Zona Territoriale che può parteciparvi con proprio personale.

ART.6 Finanziamenti

L'ammissione dei soggetti tossicodipendenti nelle sedi operative oggetto del presente accordo contrattuale con retta a carico dell'Azienda Sanitaria o della Zona Territoriale di residenza del soggetto ha luogo entro il numero complessivo massimo di:

- **trenta unità per la sede operativa "Ama" di Castel di Lama (AP);**
- **diciannove unità per la sede operativa "Aquilone" di Appignano del Tronto (AP);**
- **tredecim unità per la sede operativa "Augusto Agostini" di Spinetoli (AP);**
- **dodici unità per la sede operativa "Tozzi - Condivi" di Ascoli Piceno.**



L'inserimento del soggetto nella struttura operativa avviene mediante l'invio di apposita lettera d'impegno di spesa da parte dell'Azienda Sanitaria o della Zona Territoriale di residenza dell'assistito.

Le rette giornaliere sono onnicomprensive, differenziate in relazione alla diversa tipologia degli Enti Ausiliari determinate con le modalità previste nel successivo art.10, tenendo conto del carattere dell'intervento terapeutico. In applicazione dei provvedimenti di determinazione delle rette, le Aziende Sanitarie o le Zone Territoriali di residenza dei soggetti tossicodipendenti corrispondono al Legale Rappresentante della sede operativa, per effetto del presente accordo contrattuale, la seguente retta pro die e pro capite, suscettibile di essere modificato da apposito atto regionale.

Le rette sono quelle stabilite annualmente dalla Regione Marche e per l'anno 2011 sono le seguenti:

- o Retta residenziale area terapeutico riabilitativa Euro 79,93 al giorno + IVA al 4%.
- o Retta per soggetti con doppia diagnosi Euro 96,45 al giorno + IVA al 4%.

La retta giornaliera viene corrisposta soltanto per i giorni di effettiva presenza nella struttura.

Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Tossicodipendenze, viene riconosciuta, a domanda, fino al massimo di 30 giorni nell'anno solare, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per i periodi di assenza, un'ulteriore quota non superiore al 20% può essere corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate espressamente con il Servizio Tossicodipendenze di residenza dell'assistito in attuazione del progetto riabilitativo e formalizzato con lettera del Servizio Tossicodipendenze di residenza del soggetto tossicodipendente, come accettazione alla corresponsione dell'ulteriore 20% della retta, sempre entro il limite massimo dei 30 giorni nell'anno solare.

I pagamenti sono effettuati con la periodicità con cui vengono rimesse le fatture, che non può essere inferiore, al mese, si conviene che eventuali interessi moratori potranno decorrere non prima dei novanta giorni a partire dal ricevimento della fattura da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria o della Zona Territoriale competente al pagamento.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere chiesto dalla Comunità Terapeutica ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dal presente accordo contrattuale.

ART.7

Trasmissione di dati informativi

La sede operativa s'impegna a trasmettere al Servizio Tossicodipendenze territorialmente competente una relazione periodica sull'attività complessivamente svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Tossicodipendenze di residenza del soggetto i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale 29 dicembre 1990 n. 448.

ART.8

Inadempienze

Eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale da parte della sede operativa debbono essere contestate e iscritte con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione d'interruzione e di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa all'altra non preventivamente concordati ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Azienda Sanitaria di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Azienda Sanitaria o Zona Territoriale nel cui territorio è situata la sede operativa.



Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo contrattuale a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con il medesimo, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione dei finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze della normativa vigente.

ART.9

Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha la durata di un anno ed entra in vigore il 1° gennaio 2010. Esso s'intende rinnovato per uguale periodo fino ad un massimo di tre anni, qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dall'art. 8. Alla scadenza dei tre anni le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

ART.10

Variazione delle rette

La misura delle rette di cui all'art. 6 è rideterminata entro il 30 settembre di ogni triennio, mediante trattativa nazionale tra gli enti, le cooperative o le associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale, iscritti agli Albi degli Enti ausiliari ed una delegazione di parte pubblica, costituita da una rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome, dei Ministeri competenti in materia di lavoro, di previdenza sociale, di salute ed economico-finanziarie.

Le rette sono annualmente incrementate del tasso d'inflazione programmato e tale aumento deve essere formalizzato da apposito atto della Regione Marche.

ART.11

Effetto dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie o Zone Territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Esso viene comunicato, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, alla Regione, nonché al Ministero della Salute, il quale ultimo citato predisponde l'elenco nazionale degli accordi contrattuali, curandone l'opportuna diffusione.

ART.12

Clausola finale

Le parti s'impegnano a garantire ai soggetti interessati l'autonoma scelta della struttura riabilitativa per l'attuazione del programma, in conformità del disposto dell'art. 122 commi 3 e 4 del T.U. 9 ottobre 1990 n. 309 e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà atto che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché l'accreditamento delle strutture ex D.Lgs. 229/1999 ed ex L.R. 20/2000 e relativi atti normativi ed amministrativi attuativi, costituiscono presupposto e condizione necessaria ed indispensabile per la stipula dell'accordo contrattuale e per la sua vigenza. Pertanto, la cessazione dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento comportano *ipso jure* la risoluzione dell'accordo contrattuale *de quo*.

Resta fermo, tra l'altro, il principio secondo cui le sedi operative di enti, cooperative di solidarietà sociale o associazioni non iscritte ad albi, sono soggette, per l'attività svolta nei settori riguardanti la prevenzione del disagio psico-sociale, l'assistenza, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento di tossicodipendenti ed assimilati, alla ordinaria disciplina generale ed al controllo degli organi statali, regionale e locali in relazione alle specifiche materie di competenza.

Ancona, li 18.04.2011

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASUR
(dott. Piero Liccarelli)



Il Presidente della Cooperativa "Ama Aquilone"
di Castel di Lama (AP) (dott. Francesco Ciceli)



V8/



La presente copia conforme all'originale
è composta di sei fogli A4.
Si rilascia in due esemplari per
gli usi previsti dalla legge.

Il Funzionario Amministrativo
